

STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE – SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita l'associazione a carattere non lucrativo denominata "ANIRIDIA ITALIANA".

Articolo 2

L'associazione ha sede legale in Roma, via Monte delle Capre 29.

Articolo 3

L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni staccate anche in altre città italiane e/o estere mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 4

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II DESCRIZIONE

Articolo 5

La "ANIRIDIA ITALIANA" è un'associazione apartitica, apolitica e senza scopo di lucro regolata dalle leggi statali e regionali, dai principi generali dell'ordinamento giuridico nonché dal presente statuto.

Articolo 6

Il presente statuto può essere modificato con delibera dell'assemblea, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei soci intervenuti all'assemblea.

Articolo 7

L'associazione potrà in un successivo momento approvare un regolamento interno da elaborarsi comunque entro un anno dalla data di costituzione dell'associazione stessa.

TITOLO III

FINALITA'

Articolo 8

Oggetto e Scopo

L'associazione ha per oggetto esclusivo l'elaborazione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui la creazione di una rete sociale di relazioni e interventi di supporto ai minori e alle loro famiglie affetti da ANIRIDIA e da patologie collegate. La sua attività principalmente consiste nella realizzazione delle seguenti attività:

1. Promuovere ogni forma d'attività legata all'assistenza psico-socio-sanitaria di pazienti aniridici e/o ipovedenti.
2. Consulenza psicopedagogica a favore di giovani in età evolutiva, promuovendo anche l'attività di sportelli d'ascolto psicologico in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
3. La formazione, l'orientamento scolastico e professionale.
4. La promozione e la gestione d'attività ludiche, ricreative, sportive, l'apertura di ludoteche, microasili e biblioteca per bambini.
5. L'organizzazione di servizi sociali quali centro socio-sanitari e studi psicoterapeutici, attività d'assistenza domiciliare rivolta in particolare a coloro che si trovino in uno stato di bisogno a causa della patologia di cui sopra.
6. La promozione di conferenze, seminari, corsi di formazione specialistici e divulgativi con particolare attenzione alla formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori sociali.
7. La promozione di scuole di specializzazione e master in ambito psicologico anche in collaborazione con altre scuole sia in Italia che all'estero.
8. La promozione di attività di ricerca psicologica e sociale anche per conto e/o in collaborazione con enti privati, enti pubblici, organismi internazionali ecc.
9. La promozione dello sport, l'incremento della pratica motoria, l'educazione del corpo e la promozione della salute.
10. La promozione di scambi culturali e di vacanze studio sia in Italia che all'estero, organizzazione e gestione in proprio e per conto terzi di soggiorni estivi e invernali per giovani, anziani e portatori di handicap.
11. Contribuire, attraverso l'uso prioritario di studi, ricerche ed interventi nel sociale, all'assistenza ai minori ed ai loro familiari affetti dalla patologia di cui sopra, anche di natura psicologica.
12. Promuovere ed incentivare con le istituzioni scolastiche preposte l'educazione ambientale attraverso giornate sportive-ecologiche.
13. Operare a sostegno di servizi che svolgono attività sociale a tutela dei minori affetti dalla patologia di cui sopra.
14. Promozione d'attività relative al miglioramento e/o potenziamento delle capacità genitoriali e del legame relazionale minori-anziani.

15. Agevolare l'intervento di rete e il supporto socio-sanitario territoriale tramite la collaborazione con esperti del settore.
16. La costituzione di strutture multimediali (radiotelevisive, editoriali, World Wide Web, Info Mobility, Internet).
17. Promuovere attività di recupero per soggetti svantaggiati anche tramite forme di terapia con utilizzo di animali, tra la cui "pet-terapy" ed "ippo-terapia".
18. Promozione di interventi a sostegno dell'affidamento eterofamiliare e dell'adozione.
19. Costituzione e mantenimento di un "Registro dei soggetti affetti da Aniridia".
20. Raccolta di informazioni mediche e tecnico-scientifiche inerenti la condizione di soggetto aniridico e le patologie ad essa correlate.
21. Promozione di studi sui problemi psicologici derivanti dalla condizione di ipovedente ed adozione, sotto la guida di esperti, di opportune linee guida di comportamento.
22. Promozione di attività rivolte a sensibilizzare la comunità scientifica sulla necessità di promuovere ed incrementare ricerche e studi sull'aniridia.
23. Adozione di iniziative dirette alla sensibilizzazione delle Autorità, dell'opinione pubblica e degli organi di informazione sui problemi e le tematiche relative all'aniridia.
24. Consulenza e progettazione di strumenti didattici finalizzati all'uso specifico di persone affette da aniridia o ipovedenti.

TITOLO IV SOCI

Articolo 9

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (per mezzo di rappresentanti legali) che essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, si impegnano a realizzarle ed accettino lo statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo. L'ammissione è deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso ed esclusione.

Articolo 11

I soci si dividono in:

- 1) Soci fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo.
- 2) Soci ordinari: sono le persone che aderiscono all'associazione condividendone gli scopi e le finalità, contribuendo al suo sostegno e alla sua crescita attraverso il versamento della quota associativa, determinata annualmente dal Consiglio

Direttivo. L'adesione, previo versamento della quota associativa, ha effetto dopo l'accettazione insindacabile da parte della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e sarà convalidata dopo un periodo di prova, la cui durata è determinata dal Consiglio stesso ed è prorogabile. L'ammissione definitiva sarà comunicata al socio tramite lettera. All'ammissione definitiva i soci acquisteranno il diritto alla partecipazione alle assemblee e al diritto di voto.

3) Soci onorari: tale qualifica è riconosciuta dal Consiglio Direttivo alle persone o Enti che abbiano inciso in modo determinante sul perseguimento degli scopi dell'associazione, a personalità nel campo scientifico, sociale e culturale.

Detti soci sono esenti dal versamento della quota associativa.

4) Soci sovventori: tale qualifica è riconosciuta dal Consiglio Direttivo alle persone o enti in riconoscimento delle liberalità effettuate nei confronti dell'associazione.

Gli associati, indipendentemente dalla categoria a cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Articolo 12

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali dell'associazione e di approvare annualmente il bilancio. Essi hanno il diritto d'informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo statuto.

L'adesione all'associazione come socio comporta per l'associato maggiorenne il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli Organi Direttivi dell'associazione nonché dei relativi oneri e parcelle professionali.

I soci hanno diritto ad essere rimborsati delle spese/prestazioni effettivamente sostenute e/o fornite per l'attività dell'associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.

Articolo 13

I soci devono svolgere l'attività in favore dell'associazione.

Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

TITOLO V RECESSO ED ESCLUSIONE

Articolo 14

La qualifica di socio si perde:

- 1) per dimissioni spontanee, che devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo. Esse avranno efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento;
- 2) per decesso del socio;
- 3) per esclusione, deliberata con decisione insindacabile dai due terzi del Consiglio Direttivo, in caso di comportamento non consono o lesivo della dignità o degli scopi dell'associazione o che abbiano arrecato danno morale e/o materiale

all'associazione. Il Consiglio Direttivo richiederà in forma scritta giustificazioni dell'operato 30 giorni prima della delibera di esclusione.

4) per omissione del versamento della quota associativa annuale.

Articolo 15

A carico degli associati, il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1) l'ammonizione;
- 2) la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato;
- 3) la radiazione.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Articolo 16

Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'associazione
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente del Consiglio Direttivo

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo.

TITOLO VII ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 17

L'assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione.

Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

Articolo 19

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

Articolo 20

Il Presidente convoca l'assemblea ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure sia stato richiesto da almeno la metà più uno dei soci o almeno da due consiglieri.

L'assemblea deve essere convocata con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi presso tutte le sedi dell'associazione almeno 10 (dieci) giorni prima rispetto alla data della convocazione dell'assemblea o con comunicazione scritta inviata a mezzo del servizio postale o mezzo equipollente (via e-mail).

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Articolo 21

L'assemblea si costituisce validamente in prima convocazione quando interviene metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

I soci possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci non amministratori. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe. Sono tuttavia valide le assemblee non precedute da formale convocazione se totalitarie.

Articolo 22

L'assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei soci intervenuti, salvo diversa disposizione dello statuto.

Articolo 23

Le delibere di modifica dello statuto, o relative ad altri argomenti considerati straordinari dal Consiglio Direttivo, sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti all'assemblea.

Articolo 24

Le delibere assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti i soci che ne hanno diritto a trarne copia.

TITOLO VIII CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 25

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre consiglieri ad un massimo di cinque. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti e nominati dall'assemblea tra i suoi componenti.

Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, alla prima riunione utile il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il più votato tra i non eletti.

Il Consiglio direttivo si riunisce validamente quando sono presenti almeno due membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente se nominato o in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da comunicare (mediante lettera postale raccomandata, a mano, e-mail o mediante affissione presso tutte le sedi dell'associazione) a cura del Presidente, almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

Articolo 26

Il Consiglio Direttivo dura in carica fino a revoca o dimissioni; esso può essere convocato dall'assemblea con la maggioranza della metà più uno.

Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Gli atti di straordinaria amministrazione sono deliberati, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, dall'assemblea dei soci.

Spetta al Consiglio Direttivo curare l'esecuzione delle norme statutarie nonché delle deliberazioni dell'assemblea, vigilare sulla disciplina e moralità degli associati, decidere sull'ammissione dei nuovi associati, dimissioni e apertura dei nuovi uffici, filiali, succursali.

TITOLO IX PRESIDENTE

Articolo 27

Il Presidente dell'associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 28

Il Presidente, ove non sia stato nominato dall'assemblea, è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri consiglieri nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 29

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi e in ogni grado e tipo di giudizio, compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa e detiene la firma sociale. Egli è autorizzato a stare in giudizio nelle liti attive e passive in qualunque grado e a nominare difensori, nonché a rilasciare procure fissandone i limiti.

Articolo 30

L'assemblea, in sede di nomina o di approvazione del bilancio, potrà stabilire un limite di spesa al di sopra del quale il Presidente dovrà essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea medesima.

Articolo 31

Il Presidente dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Articolo 32

L'assemblea, con voto favorevole della metà più uno dei soci, può revocare il Presidente.

Articolo 33

Il Presidente presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'assemblea curandone la custodia presso i locali dell'associazione.

TITOLO X RISORSE ECONOMICHE

Articolo 34

I BENI

I beni dell'associazione sono mobili, immobili e mobili registrati.

I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli associati.

Articolo 35

CONTRIBUTI

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota d'iscrizione annuale stabilita anno per anno dall'assemblea.

L'iscrizione all'associazione deve essere rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- 1) Quote associative e contributi dei soci;
- 2) Contributi dei privati;
- 3) Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- 4) Contributi di organismi internazionali;
- 5) Introiti derivanti da convenzioni;
- 6) Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- 7) Erogazioni, donazioni e lasciti;
- 8) Ogni altro tipo d'entrate.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Ente e autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà affiliarsi e/o affiliare altre associazioni, enti pubblici o privati istituti, società, federazioni e comitati che perseguono in tutto o in parte il medesimo scopo sociale.

Articolo 36

DEVOLUZIONE DEI BENI

In caso di scioglimento dell'attività dell'associazione per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, costituito ai sensi degli articoli 33 e 34 del presente statuto, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

TITOLO XI IL BILANCIO

Articolo 37

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e preventivo. Tali Bilanci sono elaborati dal Consiglio Direttivo e depositati presso le sedi dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea. Copia dei bilanci può essere richiesta da tutti gli associati. Il bilancio preventivo e consuntivo è approvato dall'assemblea con la maggioranza della metà più uno, entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 38

AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, sempre che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

TITOLO XII DIPENDENTI – COLLABORATORI - SOCI

Articolo 39

DIPENDENTI

L'associazione può assumere dipendenti.

L'assunzione è deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.

I dipendenti sono, ai sensi della legge, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 40

COLLABORATORI

L'associazione può avvalersi dell'opera dei collaboratori di lavoro autonomo.

Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.

Articolo 41

SOCI

L'associazione previa delibera del Consiglio Direttivo può assicurare i soci ordinari e soci fondatori per danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extra contrattuali dell'organizzazione stessa.

TITOLO XIII CONTROVERSIE

Articolo 42

Ogni controversia tra associati e l'associazione, comprese quelle inerenti all'interpretazione, l'efficacia e la validità del presente statuto che non siano devolute alla cognizione del Giudice Ordinario, saranno devolute alla cognizione di un collegio d'arbitri, composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo con funzione di Presidente dal Giudice Civile del Foro di Roma.

TITOLO XIV SCIoglimento

Articolo 43

Oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, l'associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono diventati impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia esaurito.

In una di queste eventualità il Consiglio Direttivo propone all'assemblea lo scioglimento dell'associazione. In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori anche non soci.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione senza scopo di lucro con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni dell'assemblea, sentiti gli organismi di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.